



DETERMINAZIONE N. 845 DEL 26/09/2016

Oggetto: **Ricorso promosso avanti al Tar Toscana avverso la Determinazione n. 660 del 14/07/2016 – Incarico per l'assistenza in giudizio ed impegno di spesa**

IL DIRIGENTE AREA 2

Vista la disposizione Sindacale n. 87 del 02.05.2016 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area 2 – Servizi al Territorio, LL.PP. e Ambiente;

Richiamate:

- la Determinazione n. 331 del 14/04/16 con cui si indicava la "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D. Lgs 163/06 per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva dell'ampliamento e ristrutturazione del plesso scolastico del Padule", base d'asta Euro 76.090,54, esclusi contributi previdenziali ed I.V.A;
- la Determinazione n. 660 del 14/07/2016 con cui si procedeva ad aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto al RTP Arch. Zanirato - Nuovomodo srl - Procter snc, subordinando l'efficacia di tale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs 163/2006, al positivo esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Visto il ricorso promosso avanti al Tar Toscana dal secondo classificato, RTP Arch. Massimo Colasanto - Ing. Micol Grasselli - Arch. Federico Lestini - Arch. Fabrizio Nobile, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della citata Determinazione n. 660/2016, dei verbali di gara relativi alla valutazione dell'offerta tecnica del RTP primo classificato, dell'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in questione, della graduatoria provvisoria e definitiva della gara nella parte in cui prevede la collocazione in seconda posizione della ricorrente e non nella prima, del contratto medio tempore eventualmente stipulato e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

Ritenuto opportuno costituirsi urgentemente nel sopra citato ricorso, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'Amministrazione;

Dato atto che si può procedere ad affidare l'incarico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per il conferimento di incarichi professionali, ed in particolare dall'art. 20, ai sensi del quale *".....il Dirigente dell'Area interessata può conferire gli incarichi in via diretta ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente sulla base di apposito preventivo e/o curriculum, senza l'esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: (...) b) in caso di estrema urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili per l'Ente e non compatibile con i tempi necessari all'esperimento delle procedure di cui agli artt. 16, 17 e 19; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'Ente";*



Ritenuto di individuare nel Prof. Avv. Duccio Maria Traina, con studio in Firenze, Via A. Lamarmora 14, il professionista a cui affidare l'incarico di assistenza e difesa in giudizio per il ricorso sopra citato, essendo lo stesso iscritto all'Elenco comunale degli avvocati e presentando i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto di questioni di diritto amministrativo, ivi compresa la materia degli appalti, come si evince dal curriculum vitae ac studiorum già pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Dato atto che il Prof. Avv. Duccio Maria Traina si è detto disponibile, con comunicazione ricevuta da questo Ente con Prot 31053 del 22/09/2016, ad assistere l'Ente per l'assistenza e difesa in giudizio avverso il ricorso promosso avanti al Tar sopra descritto, indicando quale compenso l'importo stimato di Euro 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP, somma ritenuta congrua sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;

Richiamato altresì il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), punto 1), che esclude dall'applicazione del "codice dei contratti" i servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato e, altresì, il punto 2), che esclude altresì il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1);
- l'articolo 4, che disciplina i principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto i contratti esclusi ai sensi della norma di cui sopra;

Ritenuto che l'affidamento diretto del servizio si reputa risponda ai principi richiamati all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 meglio sopra citato, in quanto:

- la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato comporta esigenza di celerità nell'affidamento del servizio di natura legale;
- il corrispettivo richiesto appare congruo, in rapporto alla natura e complessità della causa;
- la pubblicità è assicurata, in rapporto alla modalità di affidamento diretto, da quella prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, sopra citato;

Atteso dunque che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- l'economicità si reputa assicurata dalla circostanza che la fissazione del corrispettivo della prestazione appare in linea con i parametri di cui al D.M. 55 del 10/03/2014;
- l'efficacia è assicurata perché l'affidamento non è assegnato in ragione della mera convenienza economica del prestatore, ma in funzione delle esigenze tecniche (difensive) del Comune;
- la tempestività si reputa assicurata perché l'affidamento diretto assicura l'acquisizione della prestazione nei termini necessari ad assicurare l'adozione degli atti processuali idonei alla costituzione in giudizio;



- il principio della trasparenza è garantito rispettando gli obblighi di pubblicità posti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente rapportato all'importo del corrispettivo previsto;
- il principio della pubblicità è assicurato garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, contemperandolo i principi di efficacia, celerità e proporzionalità attraverso la pubblicazione sul profilo del committente degli estremi di affidamento, nella sezione "trasparenza" - bandi e contratti;
- per quanto riguarda il principio di trasparenza, inoltre, si dà motivazione del fatto che, nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, si reputa ricorrano, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs. 50/2016, i presupposti dell'urgenza della prestazione;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

Dato atto che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni aventi ad oggetto la prestazione del servizio che si intende acquisire, alle quali poter eventualmente aderire e considerato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere al Prof. Avv. Duccio Maria Traina, come compenso per il presente incarico, l'importo da lui indicato di Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, per un totale di Euro 7.295,60, somma ritenuta congrua, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, all'espletamento delle attività difensive in oggetto;

Dato atto:

- che occorre quindi provvedere a costituire impegno di spesa per un importo di Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, per un totale di Euro 7.295,60;
- che sono fatte salve le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a carico dell'Ente dal professionista e che ove l'importo liquidato giudizialmente a favore dell'Ente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato e che pertanto potrà essere necessario integrare l'impegno costituito col presente atto per gli importi eventualmente documentati o liquidati;

Dato atto che il rapporto fra l'Amministrazione e il Prof. Avv. Duccio Maria Traina sarà regolato dalla convenzione il cui schema si allega al presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento, ai fini dell'efficacia, sarà oggetto di



pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 2, comma 3 e l'art. 17 comma 1 del DPR 62/2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 30 gennaio 2014";

Dato atto che l'affidamento del presente incarico avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 66, comma 5, lettera z), punto c;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000, il D. Lgs 50/2016 nonché il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- di conferire l'incarico di assistenza legale di cui in premessa al Prof. Avv. Duccio Maria Traina del Foro di Firenze;
- di dare atto che il rapporto fra l'Amministrazione e il Prof. Avv. Duccio Maria Traina sarà regolato alle condizioni di cui alla convenzione il cui schema è allegato al presente atto;
- di costituire impegno contabile per un importo complessivo di Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, per un totale di Euro 7.295,60, a titolo di compenso per l'incarico legale di cui in premessa, in favore dello Studio Legale Associato Morbidelli Bruni Righi Traina, di cui il Prof. Avv. Duccio Maria Traina è un associato, con sede in via Lamarmora 14, Firenze, P. IVA 03566950485, con imputazione alla missione-programma 1 11, piano finanziario 1.3.2.11.6 sul capitolo n. 670.00.00 "Patrocinio legale" sul bilancio 2016, esigibile nel 2016;
- di dare atto che sono fatte salve le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a carico dell'Ente dal professionista e di dare atto che ove l'importo liquidato giudizialmente a favore dell'Ente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato e che pertanto potrà essere necessario integrare l'impegno costituito col presente atto per gli importi eventualmente documentati o liquidati;
- di disporre la consegna al Prof. Avv. Duccio Maria Traina dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 30 gennaio 2014 in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;



- di dare atto che il presente provvedimento, ai fini dell'efficacia, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente Area 2
Ing. Andrea Focardi

* * *

Il Segretario Generale, responsabile dell'Area Organizzazione e Programmazione, provvede a costituire impegno contabile n. **16/1530** pari ad Euro 7.295,60 per l'incarico sopra richiamato in favore dello Studio Legale Associato Morbidelli Bruni Righi Traina, di cui il Prof. Avv. Duccio Maria Traina è un associato, con sede in via Lamarmora 14, Firenze, P. IVA 03566950485, con imputazione alla missione-programma 1 11, piano finanziario 1.3.2.11.6 sul capitolo n. 670.00.00 "Patrocinio legale" sul bilancio 2016, esigibile nel 2016;

Il Segretario Generale
Avv. Maria Benedetta Dupuis

Area 1

Vista la regolarità contabile, si attesta copertura finanziaria, ai sensi degli art. 151, comma 4 e 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
E' esecutiva.

Bagno a Ripoli

Il Dirigente Area 1
Dott. Dario Navarrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizi.055055.it/albofe/home?ente=048001> e, successivamente <https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001>

ALL. A - SCHEMA

CONVENZIONE DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE

L'anno, addì, in Bagno a Ripoli e nella Sede Comunale – Ufficio Dirigente Area

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Bagno a Ripoli (di seguito: Comune), con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, C.F. 01329130486, in persona del Dott., nato a, il, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Dirigente dell'Area;

E

L' Avv.....(di seguito: legale), con studio in, Codice Fiscale.....;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bagno a Ripoli ha l'esigenza di individuare un legale a cui affidare un incarico di assistenza e difesa in giudizio che consiste
- con la Determinazione del Dirigente Area n. del.....si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico suddetto;
- con la medesima Determinazione del Dirigente Area ... n. del è stato approvato lo schema della presente convenzione d'incarico;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di incarico in oggetto, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 – La presente convenzione disciplina l'incarico di assistenza e difesa in giudizio in relazione alla proposizione di a tutela degli interessi dell'Ente.

Art. 2- Il legale si rende disponibile a percepire un compenso pari ad Euro oltre spese generali, IVA e CAP, per l'incarico in oggetto; detta somma risulta congrua secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55; sono fatte salve le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a carico dell'Ente dal legale. Il Comune è tenuto a corrispondere al legale incaricato l'intero importo di cui alla presente convenzione, indipendentemente dalla eventuale minore liquidazione giudiziale e dal relativo onere di rifusione posto a carico della controparte. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

Art. 3 - Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune

circa l'attività di volta in volta espletata, allegando la relativa documentazione e fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il legale si impegna altresì a richiedere la unificazione di eventuali giudizi aventi lo stesso oggetto. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione delle vertenze. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito dei provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 4 - Il professionista incaricato dichiara che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare del legale, a fronte della violazione anche di una sola delle predette prescrizioni l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 5 – Il Comune può procedere alla risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c., oltre che nel caso previsto all'articolo precedente, anche nei seguenti casi:

- a) in caso di mancato rispetto dei tempi strettamente connessi alla tipologia del supporto richiesto e/o delle modalità di esecuzione dell'incarico pattuite mediante la presente convenzione;
- b) nel caso in cui il professionista non adempia usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c..

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno.

Art. 6 – Il Comune ha la facoltà di revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario con il legale incaricato ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In tal caso l'Amministrazione, con almeno dieci giorni di anticipo, dà avviso della propria intenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e la revoca è efficace dal momento del ricevimento della stessa. E' fatta comunque salva la corresponsione da parte del Comune al professionista delle spese necessarie sostenute e del compenso per l'attività espletata fino alla data di efficacia della revoca, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 2.

Art. 7 - Il legale incaricato si obbliga ad osservare strettamente il codice deontologico ed a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per

tutta la durata del rapporto instaurato con la presente convenzione.

Art. 8– Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Il professionista può ricorrere all'assistenza di un domiciliatario. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dal professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza verranno corrisposti al domiciliatario dal professionista incaricato principale, il quale provvederà ad includere nella propria notula la relativa somma.

Art. 9 – Il legale ha facoltà di rinunciare all'incarico per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati all'art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 10 – Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utili all'espletamento dell'incarico.

Art. 11 – La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 12 – Il Comune, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 13 – Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 14 – La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
.....

IL PROFESSIONISTA
AVV.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3), 4), 5) e 6).

PER IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
.....

IL PROFESSIONISTA
AVV.....
